



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Via Borgo dei Leoni, n. 28 – 44121 Ferrara

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAI CANALI CONSORZIALI

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 26 gennaio 2024

Premessa

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, di seguito Consorzio, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 42/84 e ss. mm. ii. provvede alla funzione pubblica di esercizio, manutenzione e vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione di cui è consegnatario.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 lettera c del proprio Statuto, il Consorzio procede, nell'ambito dei propri fini istituzionali, "alla provvista, alla distribuzione e all'uso razionale delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, nonché ad altri fini produttivi e ambientali che comportino la restituzione della risorsa e siano compatibili con le successive utilizzazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti."

Nella gestione delle risorse idriche, Il Consorzio si ispira ai principi comunitari di sviluppo sostenibile ed equità nella ripartizione dell'acqua all'utenza, economicità della gestione, nonché al principio di solidarietà fra tutti gli utilizzatori dell'acqua a fini irrigui.

Il Consorzio preleva e distribuisce acqua nella propria rete in base alle Concessioni di derivazione di cui è direttamente o indirettamente titolare, nel rispetto delle norme e degli obblighi in esse contenute, nonché dei provvedimenti che potranno essere assunti il merito alle suddette Concessioni

Nessuna responsabilità può essere dunque ascritta all'Ente sia in ordine alla concreta disponibilità, sia in ordine alla continuità dell'erogazione irrigua.

Il Consorzio non risponde della qualità dell'acqua derivata e distribuita.

Il presente Regolamento disciplina l'approvvigionamento, la distribuzione e l'uso della risorsa idrica, nei territori serviti da sistemi consortili di approvvigionamento irriguo, a gravità ed in pressione.

I contenuti del presente Regolamento sono connessi a quanto disposto dai seguenti atti e documenti:

- Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili;
- Documento di applicazione del Piano di Classifica
- Misure per la gestione della siccità

In particolare il Piano di Classifica, suddetto al punto 4) del Capitolo 6.10 relativo alla parte a consumo del Beneficio di disponibilità e regolazione idrica, prevede testualmente che "altre correzioni (fino anche all'azzeramento, se del caso) dei volumi stimati saranno eventualmente introdotte sulla base di quanto sarà previsto al riguardo (per es. a seguito di

domanda/dichiarazione o con forme specifiche di rilevazione) dal successivo Regolamento di Derivazione a fini irrigui; tale Regolamento potrà anche attribuire alle aziende interessate oneri aggiuntivi legati a specifiche attività gestionali richieste al Consorzio”.

Art. 1

MODALITÀ DELLA DISTRIBUZIONE E PRELIEVO

Il Consorzio distribuisce ai consorziati l'acqua di irrigazione, attraverso linee idrauliche specializzate e promiscue.

Spettano al personale addetto, le manovre di paratoie e di qualunque manufatto presente sulle linee consorziali per regolare il prelievo e la distribuzione dell'acqua.

Le esigenze di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo dovranno sempre essere preventivamente segnalate al Consorzio, con sufficiente anticipo, al fine di consentire una corretta organizzazione della distribuzione dell'acqua.

Nel caso in cui i consorziati intendano realizzare colture caratterizzate da particolari esigenze irrigue, dovranno presentare tempestiva richiesta agli uffici consorziali, i quali si esprimeranno in merito alle effettive possibilità dell'alimentazione irrigua richiesta.

L'invaso della **RETE PROMISCUA** avverrà secondo le necessità manifestate al Consorzio dagli utenti, tenuto conto delle contingenti possibilità operative, delle esigenze dell'attività di scolo al fine di mantenere accettabili livelli di sicurezza idraulica e compatibilmente con le ordinarie attività di lavorazione e di raccolta dei prodotti nei fondi contermini.

I canali della rete promiscua saranno invasati fino ad una quota di irrigazione fissata dal Consorzio.

Qualora per l'utente dovesse rendersi necessario un ulteriore sollevamento dell'acqua, lo stesso dovrà provvedervi con mezzi propri; i singoli prelievi di acqua dovranno comunque avvenire in modo tale da non danneggiare, a giudizio del Consorzio, gli altri utenti interessati.

Le attrezzature utilizzate per il prelievo non dovranno in alcun caso compromettere la possibilità di transito lungo le marezzane.

L'invaso della **RETE IRRIGUA SPECIALIZZATA** avverrà secondo le necessità e compatibilmente con le sue effettive caratteristiche tecniche operative.

Il prelievo irriguo dalle linee specializzate (irrigatori, distributori, canali di gronda) dovrà avvenire esclusivamente mediante strutture o manufatti fissi gestiti dal personale consorziale.

Tutte le richieste di appostamento di manufatti fissi di derivazione sulle linee consorziali (rete promiscua e rete irrigua), dovranno essere preventivamente esaminate dagli Uffici competenti ed autorizzate mediante rilascio di formale concessione.

Art. 2

LIMITAZIONE DEI CONSUMI

Gli utenti dovranno limitare i consumi di acqua in funzione delle effettive esigenze delle colture, evitando sprechi della risorsa.

In particolare dovranno essere evitati scarichi continui di acqua nella rete di scolo in concomitanza con i prelievi irrigui.

Art. 3

TURNAZIONI

Il Consorzio si riserva la facoltà, durante la stagione irrigua, di stabilire - tenuto conto delle risorse idriche disponibili - turni di approvvigionamento dell'acqua o altre forme di limitazione dei prelievi, a cui i consorziati dovranno scrupolosamente attenersi

Qualora la carenza d'acqua irrigua sia dovuta a fenomeni siccitosi, si farà riferimento a quanto indicato nelle vigenti "Misure per la gestione della siccità" adottate dal Consorzio

Art. 4

DANNI E RESPONSABILITÀ

Qualsiasi manomissione o danneggiamento arrecato ai manufatti, opere, pertinenze e impianti consorziali sarà perseguito a termini delle vigenti leggi.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al Consorzio per qualsiasi effetto derivante dalle suddette eventuali manomissioni, né per danni arrecati a terzi per cause riconducibili ad una non corretta gestione della pratica irrigua da parte degli utenti o per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento

Art. 5

DURATA DELL' ATTIVITA' IRRIGUA

La stagione irrigua per gli usuali ordinamenti colturali è di norma compresa tra il 1° aprile ed il 30 settembre, salvo diverse determinazioni che potranno essere assunte a fronte di particolari condizioni climatiche.

Restano esclusi dalle limitazioni temporali di cui al 1° comma i piccoli usi agricoli, salvo che questi non comportino significativi oneri di gestione per il Consorzio o l'attivazione del regime irriguo delle canalizzazioni interessate, anche soltanto per brevi tratti.

La richiesta dell'attività di irrigazione o il suo prolungamento, rispetto al periodo indicato al comma 1°, comporterà per il richiedente una integrazione del contributo irriguo, come indicato al successivo art. 6.

Art. 6

IRRIGAZIONI AL DI FUORI DELLA STAGIONE IRRIGUA

Nel periodo invernale (1° novembre – 28 febbraio), sono consentiti, senza che ciò determini alcun ulteriore onere a carico degli utilizzatori, prelievi dell'acqua dalla rete consorziale qualora tale condizione non necessiti di alcuna azione da parte del Consorzio. Eventuali esigenze che necessitino d'interventi da parte del Consorzio saranno esaminate caso per caso al fine di valutarne la fattibilità tecnica e il costo che, in caso di accettazione da parte della Ditta richiedente, sarà rimborsato al Consorzio dalla Ditta stessa.

Nel caso le Aziende agricole intendano procedere ad irrigazioni in date poste al di fuori del periodo della stagione irrigua e del periodo invernale: - 1/31 marzo, 1/31 ottobre, così come stabilito al precedente art. 5, dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità definite al successivo articolo 16. La domanda, da presentarsi entro la fine del mese di febbraio per l'irrigazione anticipata ed entro la seconda decade del mese di settembre per l'irrigazione posticipata, dovrà indicare, la durata presunta dell'attività, al fine di agevolare il Consorzio nella programmazione delle misure gestionali necessarie. L'accoglimento della domanda resta subordinato alla disponibilità idrica, allo stato di manutenzione delle reti di distribuzione interessate, all'economicità della gestione, nonché alle necessità di salvaguardia delle prioritarie esigenze di scolo delle zone interessate.

Il contributo sarà calcolato sulla base della superficie irrigata e della decade durante la quale si procede alla prima irrigazione in caso di anticipo o all'ultima in caso di posticipo. Il contributo sarà, in ogni caso, riferito ad una superficie minima definita in 2 ettari. Per l'alimentazione dei Bacini il contributo è ridotto del 50%.

Qualora, a seguito della domanda, il richiedente non proceda all'irrigazione anticipata o posticipata, o vi proceda diversamente da quanto indicato nella domanda stessa, dovrà comunque corrispondere un contributo base di servizio, calcolato applicando un importo base unitario per ogni ettaro di anticipo o di posticipo per il quale non ha effettivamente proceduto all'irrigazione.

Alle superfici per le quali si procede alla misura dell'acqua effettivamente derivata si applica il solo contributo base di servizio.

Dal conteggio delle decadi di anticipo e posticipo vanno in ogni caso escluse quelle rispettivamente iniziali e finali per le quali il Consorzio non avesse reso disponibile la risorsa idrica.

Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre i termini previsti, all'importo del contributo di servizio dovuto sarà applicata una maggiorazione.

La maggiorazione prevista in caso di assenza di domanda (100% dell'importo determinato) sarà applicata alle superfici effettivamente irrigate che risultino in eccedenza rispetto a quelle dichiarate nella domanda.

Art. 7

CONSUMO IRRIGUO IN APPLICAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICA

Il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, prevede che ad ogni azienda sia attribuito un consumo di acqua e ne definisce le modalità di attribuzione.

Per i Distretti irrigui all'interno dei quali il consumo aziendale è misurato, questo consumo attribuito sarà dato dalle misurazioni stesse, riferibili normalmente ad aree costituite da più particelle. Qualora dallo stesso manufatto siano irrigati diversi appezzamenti e diverse colture ad ogni appezzamento/coltura sarà attribuito il volume calcolato sulla base delle richieste degli utenti o, in assenza di tali informazioni, sulla base delle colture presenti.

Considerato che, nel caso di forniture a gravità, il calcolo del volume erogato avviene sulla base di diversi parametri rilevati dal personale consorziale (livelli idrici a monte e a valle della presa e grado di apertura della stessa) e comunicati dalle Aziende (colture irrigate), e che tali rilevazioni potrebbero essere soggette ad errori di lettura o di altra natura, è fissato un consumo massimo unitario di 20.000 m³/ha per il riso e di 5.000 m³/ha per le colture diverse dal riso.

Per il calcolo dei volumi forniti, possono essere utilizzate misurazioni effettuate dalle ditte utilizzatrici, qualora le stesse dispongano: di un sistema di misura dell'acqua prelevata; che tale sistema sia preventivamente verificato dal personale del Consorzio; che il personale consorziale possa accedere a tali strumentazioni; che le misurazioni siano trasmesse al Consorzio.

Diversamente, per i Distretti irrigui per i quali non si dispone della misura dell'acqua consegnata alle singole utenze, si procederà alla stima dei consumi aziendali secondo le modalità previste dal Piano di Classifica. Tale documento prevede la definizione di una Tabella (contenuta nel Documento di Applicazione al Piano di Classifica) nella quale le colture sono distinte in irrigue e non irrigue; per ognuna è stabilito un volume standard per ettaro, diversificato per zona irrigua; alle colture, vengono attribuiti i consumi standard tabellari per giungere alla stima del consumo di acqua irrigua.

Per i Distretti irrigui in cui sono presenti sia aree per le quali il consumo aziendale viene misurato, sia aree per le quali non è possibile disporre della misura e si ricorre pertanto alla stima dei consumi aziendali nei modi sopra descritti, si procederà separatamente secondo le modalità previste dal Piano di Classifica.

La rilevazione delle colture in atto avviene per mezzo delle migliori e più aggiornate basi informative, disponibili e affidabili all'atto dell'applicazione del Piano. In particolare le informazioni:

- per i primi raccolti, sono acquisite dall'archivio dei dati AGREA reso disponibile al Consorzio, eventualmente integrato da rilievi in campo per i terreni non presenti nell'archivio stesso;
- per i secondi raccolti, oltre a quanto presente nell'archivio AGREA, possono essere acquisite dalle domande presentate al Consorzio dalle aziende agricole come previsto all'art. 10, eventualmente integrato da rilievi in campo per i terreni per i quali non risulta presente alcuna domanda.

Art.8

CORREZIONE DEI CONSUMI STIMATI

Qualora l'Azienda agricola intenda procedere diversamente da quanto previsto in Tabella, ovvero non irrigare colture tipicamente irrigue, oppure irrigare colture tipicamente non irrigue, ciò dovrà risultare da espressa richiesta.

Le richieste dovranno essere inoltrate secondo le modalità definite al successivo articolo 16.

Non irrigazione di colture classificate come irrigue

- a) Potrà essere chiesto annualmente che non venga attribuito a determinate colture il consumo standard tabellare, e che ad esse non sia pertanto applicato il contributo relativo alla parte a consumo del beneficio di disponibilità e regolazione idrica.
La domanda, dovrà essere presentata entro il 31 maggio.
In caso di non conformità delle richieste rispetto a quanto sarà effettivamente accertato dal Consorzio, sarà applicata una maggiorazione per ettaro irrigato.
Non si procederà all'annullamento del contributo a consumo per porzioni di terreno nelle quali sia presente la stessa coltura.
Non si procederà all'annullamento del contributo a consumo per porzioni di terreno contigue a canali consorziali dominanti o a linee private invasate, qualora l'Azienda attui manovre finalizzate a trattenere l'acqua o a limitarne il deflusso.
- b) Qualora l'Azienda agricola riveda le proprie intenzioni (intenda cioè irrigare colture che in precedenza aveva dichiarato di non voler irrigare), prima di procedere il proprietario dovrà comunicare le modifiche alla precedente domanda, indicando le particelle interessate. Tale modifica determina il pagamento di un contributo per ettaro irrigato.
- c) Qualora l'Azienda agricola provveda ad irrigare colture, classificate in Tabella come irrigue, utilizzando esclusivamente acque non riconducibili all'attività del Consorzio, ma rese disponibili da altre fonti (ad esempio da pozzi o da alvei non consorziali), il proprietario potrà comunicarlo al Consorzio chiedendo che a tali particelle catastali non vengano attribuiti i consumi tabellari. La richiesta avrà valenza fino ad eventuale modifica della stessa, che l'interessato avrà cura di presentare tempestivamente.
- d) Qualora si verificano eventi particolari (per esempio: danni a strutture di distribuzione consorziale) o eccezionali (per esempio: calamità atmosferiche) il Comitato Amministrativo potrà adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto per i tempi di presentazione delle richieste di annullamento del contributo a consumo o provvedere d'ufficio all'applicazione di contribuzioni parziali o annullamenti totali.

Irrigazione di colture classificate come non irrigue

Qualora l'Azienda agricola intenda irrigare colture classificate invece come non irrigue, dovrà farne richiesta, prima di procedere all'irrigazione, secondo le modalità definite al successivo articolo 16, a tali colture saranno attribuiti i consumi appositamente indicati dalla Tabella per colture altrimenti non irrigue.

In caso di non conformità o di mancanza della suddetta richiesta rispetto a quanto sarà effettivamente accertato, sarà applicata una maggiorazione del 100% al contributo determinato.

Art. 9

RIPARTO DEI VOLUMI D'ACQUA EROGATA DA PRESE COMUNI

Nel caso una presa consorziale, presso la quale si provveda alla misurazione del volume erogato, sia al servizio di più Aziende agricole, il volume misurato sarà ripartito come definito all'articolo 7.

Nel caso in cui una presa consorziale, presso la quale si provveda alla misurazione del volume erogato, sia al servizio di più Aziende e la stessa presa alimenti una canalizzazione privata nella quale siano poste altre prese private, al servizio di uno o più utenti, manovrate da personale consorziale, il volume sarà così ripartito:

- a) il volume misurato alla presa privata sarà attribuito alla ditta utilizzatrice, qualora unica, oppure, nel caso di più ditte, con i criteri di proporzionalità indicati all'articolo 7;
- b) la differenza tra quanto erogato alla presa consorziale e la sommatoria dell'erogato alle prese private, sarà ridistribuita ad ogni presa privata in proporzione al volume erogato da ciascuna di esse.

Saranno accettati anche riparti diversi da quanto calcolato dal Consorzio qualora, tali riparti, siano sottoscritti da tutte le Aziende servite dalla presa comune

Art. 10

SECONDI RACCOLTI

Le Aziende agricole che intendano coltivare secondi raccolti, e non abbiano inserito tali colture nel piano colturale trasmesso ad AGREA, dovranno presentare apposita domanda, secondo le modalità definite al successivo articolo 16.

La domanda dovrà essere presentata prima di procedere all'irrigazione e, comunque entro il 20 luglio per le colture a semina estiva (soia, mais, ecc.), entro il 30 agosto, per le colture a semina tardiva (radicchio, fagiolino, ecc.).

Il Contributo è determinato con le modalità previste dal Piano di Classifica e dal Documento di applicazione, come indicato all'articolo 7.

Nel caso invece siano rilevate coltivazioni di secondi raccolti, su terreni per i quali non sia presente alcun elemento conoscitivo (domanda o piano colturale AGREA), all'importo dovuto sarà applicata una maggiorazione del 100%; tale importo sarà imputato al proprietario dei terreni

La stessa maggiorazione del 100% sarà applicata alle superfici effettivamente irrigate che risultino in eccedenza rispetto a quelle dichiarate nella domanda o indicate nell'archivio AGREA.

Art.11

BACINI DI RISAIA

Le risaie, permanenti o temporanee, autorizzate e presenti all'interno dei distretti irrigui del comprensorio, hanno la necessità di essere alimentate in misura consistente, e più volte durante la stagione irrigua, con acqua di derivazione messa a disposizione dal Consorzio; acqua che in gran parte viene poi scaricata nella rete consorziale.

La realizzazione di nuovi bacini di risaia e/o la modifica di bacini esistenti, ai sensi delle norme vigenti, dovrà essere autorizzata dal Consorzio, anche al fine di assicurare una corretta gestione del servizio.

La richiesta di autorizzazione sarà corredata da una planimetria nella quale dovranno essere individuati gli appezzamenti interessati, le superfici da sommergere, il condotto di alimentazione ed il canale consorziale che riceverà le acque di scarico, conformemente alle prescrizioni allegate al presente Regolamento.

In relazione al tipo di prelievo ed alla canalizzazione utilizzata si classificano le seguenti categorie di risaie:

Categoria	Modalità di prelievo e rete distributiva
1°	Derivazione a gravità da canalizzazioni irrigue
2°	Derivazione da canalizzazioni irrigue con sollevamento a cura dell'Azienda
3°	Derivazione a gravità da canalizzazioni promiscue
4°	Derivazione da canalizzazioni promiscue con sollevamento a cura dell'Azienda
5°	Derivazioni dirette da corsi d'acqua non consorziali

Conformemente a quanto previsto dal Piano di Classifica, ai bacini di risaia, in ragione delle particolari esigenze gestionali che il Consorzio deve affrontare, viene attribuito uno specifico onere aggiuntivo, diversificato per categoria di risaia.

Entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere presentata al Consorzio domanda per la fornitura annuale di acqua alla risaia.

La presentazione della domanda di bacino di risaia e la sua accettazione rendono superflua la presentazione della domanda per irrigazione al di fuori della stagione irrigua di cui al precedente articolo 6; l'onere aggiuntivo per ettaro sopra introdotto terrà conto anche dell'eventuale anticipo e/o posticipo dell'alimentazione d'acqua fornita dal Consorzio al bacino di risaia.

L'accettazione della domanda resta subordinata alla possibilità tecnica di fornire l'acqua necessaria, nonché alla verifica che i bacini a risaia risultino dotati dei presidi atti ad assicurare il perfetto contenimento delle acque; qualora la domanda non possa essere accolta, il Consorzio ne darà comunicazione all'Azienda richiedente.

Qualora le richieste eccedano la disponibilità di acqua, il Consorzio si riserva la facoltà di indicare la superficie che può essere servita regolarmente; saranno considerati prioritari i terreni anomali.

Alle domande di bacini a risaia pervenute oltre la scadenza del termine sopra indicato e per le quali sia ugualmente possibile provvedere alla fornitura irrigua, verrà applicata una maggiorazione del contributo specifico a superficie.

In assenza di domanda non si procederà, qualora possibile, alla fornitura irrigua; in caso contrario (prese condivise), sarà applicata una maggiorazione del 100% del contributo a superficie determinato; tale importo sarà richiesto al proprietario del terreno.

Per superficie di bacino a risaia si intende l'area effettivamente interessata dalla coltura.

Come per le altre colture, anche per la risaia, il volume d'acqua fornito sarà misurato (ove possibile) oppure stimato, utilizzando i corrispondenti valori di Tabella.

In caso di prelievo tramite sollevamento meccanico a cura dell'Azienda, al volume indicato in Tabella sarà applicata una riduzione del 30%.

A ciascun bacino di risaia sarà comunque attribuito il valore di consumo minimo indicato in Tabella, anche quando il volume misurato risultasse minore del suddetto valore minimo: questa condizione infatti rivela inequivocabilmente la presenza di alimentazioni integrative non misurabili.

Alle risaie che appartengono alla sopra definita categoria 5, dotate cioè di derivazioni dirette da corsi d'acqua non consorziali, ma il cui scarico affluisce alla rete consorziale, non sarà attribuito alcun consumo.

Le manovre di sommersione dovranno essere concordate preventivamente col personale di zona addetto alla derivazione, con riguardo sia alla data del loro inizio, sia alla durata complessiva dell'operazione.

Gli utenti dovranno prestare particolare attenzione alla modulazione degli scarichi d'acqua dai bacini a risaia, specie in occasione di intense precipitazioni, per non aggravare i fenomeni di piena nella rete consortile. Il Consorzio si riserva peraltro la facoltà di vietare lo scarico nei canali consorziali delle acque accumulate nei bacini o di modularlo, a suo insindacabile giudizio, in funzione delle condizioni idrauliche del canale ricevente.

Art.12

IMPIANTI PLUVIRRIGUI

All'interno dei distretti irrigui del comprensorio sono presenti impianti pluvirrigui ad alta e bassa pressione, gestiti dal Consorzio. In ragione delle particolari esigenze gestionali e dei rilevanti oneri energetici connessi a tali forniture, nelle aree servite da impianti pluvirrigui, viene attribuito un contributo aggiuntivo al volume prelevato

Impianti con distribuzione ad alta pressione

Il sistema di distribuzione irrigua è costituito da stazioni di pompaggio con mandata ad alta pressione, dalle quali si dirama una rete di condotte a cui sono connessi idranti di consegna aziendali.

L'erogazione di acqua irrigua avviene attraverso un contatore posto tra l'idrante di consegna e l'impianto di distribuzione aziendale.

L'utilizzo dell'acqua comporta la presentazione al Consorzio di una domanda secondo le modalità definite al successivo articolo 16.

Il volume derivato sarà desunto dalle letture dei contatori all'inizio e al termine della stagione irrigua, che verranno riportate sull'apposito modulo e sottoscritte sia dall'utente, sia dal personale consorziale.

L'attribuzione dei consumi ad ogni utente avviene applicando, ai volumi rilevati dalle letture dei contatori aziendali, le correzioni derivanti dalla ripartizione della differenza risultante dal confronto con le letture del contatore della stazione di pompaggio dominante; la ripartizione della differenza avverrà, per ogni stazione, proporzionalmente ai volumi rilevati da ogni contatore aziendale.

Le esigenze irrigue dovranno essere preventivamente comunicate e concordate col personale consorziale addetto; qualora le richieste siano superiori alle potenzialità dell'impianto, il Consorzio disporrà le turnazioni necessarie.

Impianti con distribuzione a bassa pressione

Il sistema di distribuzione irrigua è costituito da stazioni di pompaggio con mandata a bassa pressione, dalle quali si dirama una rete di condotte a cui sono connessi idranti di consegna aziendali.

L'utilizzo dell'acqua da tali impianti, durante la stagione irrigua, non comporta la presentazione al Consorzio di alcuna domanda formale.

L'attribuzione dei consumi, in mancanza di rilevazioni tramite sistemi di misura aziendali, avverrà attraverso stime effettuate secondo le modalità previste dal Piano di Classifica.

Le esigenze irrigue dovranno essere preventivamente comunicate e concordate col personale consorziale addetto; qualora le richieste siano superiori alle potenzialità dell'impianto, il Consorzio disporrà le turnazioni necessarie.

Art.13

BUONE PRATICHE DEGLI USI IRRIGUI

Al fine di incentivare il razionale uso irriguo dell'acqua, preso atto della normativa vigente in materia e, in particolare delle Deliberazioni regionali n. 742 del 31/05/2017 e n. 585 del 15/04/2019, si dispone:

- una riduzione del 10% del Contributo beneficio di disponibilità e regolazione idrica - consumo, per chi utilizza le tecniche di irrigazione appartenenti alla classe di efficienza A (alta), secondo quanto previsto nella tabella Misura 4_1_Tecniche irrigue, inserita nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014- 2020 per gli investimenti irrigui - allegato 2 del presente atto;
- una maggiorazione del 10 % del Contributo beneficio di disponibilità e regolazione idrica - consumo, per chi utilizza le tecniche di irrigazione appartenenti alla classe di efficienza B (bassa);
- la maggiorazione non si applica: “alla coltivazione del riso per il contributo che questa fornisce alla tutela della biodiversità e del paesaggio; all'utilizzo dell'acqua a scopi ambientali non produttivi; ai prati stabili umidi”;

- la tecnica irrigua è riferita alla singola particella e, nel caso di diverse tecniche irrigue, s'intende la tecnica prevalente (quella riferita alla superficie maggiore).

In caso di dichiarazioni errate, sarà applicata una maggiorazione del 10 % della quota a consumo del contributo.

Art.14

BACINI

Altri bacini, permanenti o temporanei, autorizzati e presenti all'interno del comprensorio (oasi naturalistiche, laghetti ricreativi, bacini di caccia, allevamenti ittici, pesche sportive, ecc.) possono avere la necessità di essere alimentati con acqua messa a disposizione dal Consorzio.

La realizzazione di nuovi bacini e/o la modifica di bacini esistenti dovrà essere autorizzata dal Consorzio ai sensi delle norme vigenti.

La richiesta di autorizzazione sarà corredata da una planimetria nella quale dovranno essere individuati gli appezzamenti interessati, le superfici da destinare a bacino, il condotto di alimentazione ed il canale consorziale che riceverà le acque di scarico, conformemente alle prescrizioni allegate al presente Regolamento.

L'utilizzo dell'acqua comporta la presentazione, prima di procedere all'alimentazione del bacino, di una domanda, secondo le modalità definite al successivo articolo 16. La richiesta avrà valenza fino ad eventuale modifica della stessa, che l'interessato avrà cura di presentare tempestivamente.

In assenza di domanda non si procederà, qualora possibile, alla fornitura irrigua; in caso contrario, sarà applicata una maggiorazione del 100% del contributo dovuto, tale importo sarà richiesto al proprietario del terreno.

La comunicazione di cessazione dell'alimentazione dei Bacini avrà valenza per l'anno successivo a quello di ricezione.

L'attribuzione dei consumi, in mancanza di rilevazioni tramite sistemi di misura consorziali o aziendali, avverrà attraverso stime, effettuate secondo le modalità previste dal Piano di Classifica: il volume immesso sarà attribuito sulla base della superficie dello specchio d'acqua e dei consumi unitari annui indicati in Tabella.

Nessun consumo di acqua irrigua sarà imputato ai bacini utilizzati per l'invaso temporaneo di acque già derivate e destinate alle irrigazioni aziendali o all'accumulo di acque di scolo, nonché comunque ai bacini di dimensioni inferiori a 2.000 m².

Art. 15

IRRIGAZIONI ANTIBRINA

La pratica dell'irrigazione antibrina, oltre che essere un valido strumento di difesa dalle gelate tardive, è una pratica caratterizzata da esigenze del tutto particolari: sono necessarie elevate portate, molto superiori a quelle necessarie per l'ordinaria pratica irrigua; è necessario intervenire in momenti durante i quali il personale consorziale non è normalmente in servizio (notte-prima mattina, festivi). I sistemi di distribuzione irrigua consorziale, progettati per altre esigenze, potrebbero non essere strutturalmente in grado di soddisfare le esigenze delle aziende; è pertanto necessario predisporre uno specifico Servizio per soddisfare tali particolari esigenze: reperibilità, servizio notturno e festivo, ecc.

Qualora le aziende agricole prevedano di utilizzare sistemi di irrigazione antibrina dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una domanda, secondo le modalità definite al successivo articolo 16.

L'accoglimento della domanda resta subordinato alla disponibilità idrica, allo stato di manutenzione delle reti di distribuzione interessate, all'economicità della gestione, nonché alle necessità di salvaguardia delle prioritarie esigenze di scolo delle zone interessate.

Qualora sia possibile procedere alla fornitura, possono essere previsti due diversi tipi di servizio:

- **Servizio diurno** – le reti consorziali se adeguatamente invasate nelle ore diurne, festivi compresi, sono idonee a garantire i volumi necessari al soddisfacimento delle richieste;
- **Servizio notturno** – le reti consorziali devono essere alimentate durante i prelievi, quindi durante la notte, in quanto le possibili esigenze superano la capacità d'invaso delle linee.

Sulla base delle previsioni meteo, sentite le esigenze delle aziende, sarà attivato il Servizio antibrina. Attivato il Servizio sarà necessario che le ditte, in particolare quelle inserite nel servizio notturno, comunichino al personale consorziale l'avvio ed il termine delle irrigazioni.

Qualora non si proceda all'attivazione del Servizio, sarà in ogni caso richiesto alle ditte, che hanno presentato domanda, un contributo minimo di base. In caso di attivazione del Servizio sarà richiesto a tutte le aziende (servizio diurno e servizio notturno) un contributo unitario riferito anche all'eventuale anticipo rispetto all'avvio della stagione irrigua. Per le sole aziende che necessitano di Servizio notturno sarà inoltre definito, a consuntivo e per

area, un contributo aggiuntivo a compensazione delle spese effettivamente sostenute dal Consorzio per l'attività suddetta.

Qualora il servizio sia attivato prima dell'avvio della Stagione irrigua, la domanda e il contributo richiesto comprenderanno anche la fornitura anticipata.

In assenza di domanda, qualora sia rilevata l'irrigazione antibrina, sarà applicata una maggiorazione del 100% del contributo dovuto, tale importo sarà richiesto al proprietario del terreno.

Art.16

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, potranno essere presentate:

- dal proprietario;
- da parte di un conduttore che sia proprietario di altri beni immobili nel comprensorio consorziale;
- da un conduttore non consorziato, in questo caso controfirmata dal proprietario a garanzia del pagamento del tributo.

Per quanto riguarda le tempistiche di presentazione, sarà considerata la data di ricezione della domanda.

La domanda comprende l'autorizzazione al personale consorziale ad accedere autonomamente alle aree indicate, affinché sia possibile provvedere a controlli e/o verifiche.

Le diverse tipologie di Domande possono necessitare di specifiche informazioni quali ad esempio i dati catastali, le portate (l/s), la decade di prevista irrigazione ecc.

Il contributo connesso alla Domanda sarà richiesto a chi, persona fisica o giuridica, ha presentato la Domanda.

Art. 17

DIRITTO AL PRELIEVO

Come previsto all'art. 42, comma 2 del Regolamento della Regione Emilia –Romagna, per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica, n. 41 del 20 novembre 2001: "L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili è concessa ai Consorzi di bonifica e di irrigazione. L'utente che preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non è tenuto a presentare domanda di concessione al Servizio, ma si rapporta direttamente col Consorzio gestore."

Gli utenti che abbiano necessità di utilizzare le acque presenti nel reticolo di bonifica per usi diversi da quello irriguo devono disporre di idonea Concessione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi delle disposizioni vigenti. Sarà successivamente sottoscritta, tra utente e Consorzio, una specifica Convezione per la definizione degli aspetti tecnici ed economici connessi a tale fornitura extra irrigua-agricola.

Non è consentito il prelievo alle Ditte per le quali non risultino pagati i contributi consortili dovuti al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora, a seguito di comunicazione scritta, la Ditta proceda in ogni caso al prelievo di acqua, alla stessa sarà richiesta una maggiorazione del 100% di quanto dovuto in assenza di divieto al prelievo.

Art.18

FATTISPECIE PARTICOLARI

Qualora emergessero diverse fattispecie, non regolate dal presente Regolamento, esse saranno sottoposte al Comitato Amministrativo ed eventualmente disciplinate con apposito provvedimento.

Art.19

SANZIONI

Le inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente regolamento saranno perseguite a termini di legge, con particolare riferimento agli artt. 132 e seguenti del Regolamento di polizia idraulica R.D. 8/5/1904 n.368, salva ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni provocati anche a terzi.

Art. 20

ONERI AGGIUNTIVI PER ATTIVITA' PARTICOLARI

Irrigazione Antibrina

	1° dec mar	2° dec mar	3° dec mar	Successiva a 1° apr
Contributo Base	7 €/ha	7 €/ha	7 €/ha	7 €/ha
Contributo di Servizio	80 €/ha	60 €/ha	40 €/ha	30 €/ha
Contributo Servizio notturno	A consuntivo – Rimborso spese sostenute per area			

Irrigazione Anticipata

		1° dec mar	2° dec mar	3° dec mar
Contributo Base		5 €/ha	5 €/ha	5 €/ha
Contributo di Servizio	Tutte le colture	60 €/ha	40 €/ha	20 €/ha
	Bacini	30 €/ha	20 €/ha	10 €/ha

Irrigazione Posticipata

		1° dec ott	2° dec ott	3° dec ott
Contributo Base	Tutte le domande	5 €/ha	5 €/ha	5 €/ha
Contributo di Servizio	Tutte le colture	20 €/ha	40 €/ha	60 €/ha
	Bacini	10 €/ha	20 €/ha	30 €/ha

Rettifica dichiarazione non irrigazione

5 €/ha

Risaie

Categoria	Modalità di prelievo e rete distributiva	Contributo a superficie
1°	Derivazione a gravità da canalizzazioni irrigue	100 €/ha
2°	Derivazione da canalizzazioni irrigue con sollevamento a cura dell'Azienda	70 €/ha
3°	Derivazione a gravità da canalizzazioni promiscue	80 €/ha
4°	Derivazione da canalizzazioni promiscue con sollevamento a cura dell'Azienda	40 €/ha
5°	Derivazioni dirette da corsi d'acqua non consorziali	30 €/ha

Impianti Pluvirrigui

Alta Pressione	Bassa Pressione
0,070 €/m ³	0,003 €/m ³

Domande

	Maggiorazione	Minimo
Domanda presentata oltre i termini indicati	10 % dell'importo determinato	5 €/ha
Assenza di Domanda, superfici eccedenti quelle indicate in domanda, superfici irrigate dopo aver presentato domanda di non irrigazione.	100 % dell'importo determinato	5 €/ha


PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI BACINI

Confinanti con canali di scolo


In parallelo ai canali e tra il ciglio di questi e l'argine di risaia o bacino, dovrà essere lasciata una striscia di terreno (marezzana) di larghezza minima compresa tra 4 e 5 metri, in funzione delle caratteristiche del terreno e del canale consorziale.

Dette strisce di terreno dovranno essere compianate adeguatamente, al fine di consentire la buona agibilità ai mezzi d'opera e al personale consorziale.

L'argine perimetrale di risaia o bacino, da realizzarsi oltre la striscia di cui sopra, dovrà avere una larghezza minima in sommità di 3 metri (disegno A).




Qualora la marezzana si trovi o venga a trovarsi alla stessa quota dell'argine, essa dovrà avere una larghezza minima di 6 metri (disegno B).




Confinanti con canali di irrigazione

Le prescrizioni per la realizzazione di bacini in confine con canali irrigui sono diversificate a seconda della tipologia del canale consorziale.

Qualora il canale irriguo consorziale sia arginato (disegno C), fra l'argine del canale e il bacino dovrà essere costruita una sottobanca, di larghezza non inferiore a 4,00 metri, con terreno ben costipato e pareggiato, al fine di rendere possibile il transito dei mezzi d'opera e del personale consorziale; l'argine perimetrale dovrà presentare in sommità una larghezza non inferiore a 3 metri.




Qualora il canale consorziale non sia arginato e non sia quindi dominante rispetto al piano di campagna (disegno D), dovrà essere rispettato il fosso di guardia, con divieto di appoggio degli argini, o sottobanche, al condotto consorziale. E' vietato utilizzare il fosso di guardia come linea di carico e scarico dell'acqua di invaso dei bacini.



Prelievo da canali promiscui - Sollevamento diretto

Nel caso di sollevamento diretto da canali consorziali interrati è necessario realizzare una derivazione tubata con immissione in apposito pozzetto posto ad una distanza minima di 4 metri dal ciglio canale e alla messa in opera di protezioni di sponda adeguate (disegno E).



Altre prescrizioni

In corrispondenza dei manufatti di scarico dei bacini nella rete consorziale, è necessaria la realizzazione di adeguate protezioni di sponda.

Il Consorzio può prescrivere, a suo insindacabile giudizio, in ragione delle caratteristiche dei terreni o per altre ragioni, ulteriori o diversi accorgimenti tecnici quali, ad esempio: la diaframmatura degli argini perimetrali, il rivestimento della sponda opposta a quella di scarico e/o carico, ecc.

Allegato 2 al Regolamento per il servizio di derivazione d'acqua dai canali consorziali

Misura 4_1 Tecniche irrigue, inserita nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014- 2020 per gli investimenti irrigui

Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (< 3,5 atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e >10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (<3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < 5%	90	A

